

Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto sulla protezione dei dati»

(2012/C 391/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con favore le proposte di riforma del quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, in cui ravvisa un contributo dell'Unione europea al dibattito globale sul modo adeguato di tutelare la sfera privata nel mondo digitale;
- ritiene imperativo che le questioni fondamentali della protezione dei dati personali vengano risolte nel quadro della procedura legislativa ordinaria, l'unica in grado di garantire trasparenza e legittimità democratica attraverso la piena partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo nonché il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali e locali dell'UE;
- fa osservare che, al di là dei dubbi sulla compatibilità dell'impianto generale del regolamento coi principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche nelle disposizioni specifiche si riscontrano delle inadeguatezze, in particolare quanto ai limiti fissati alla normativa dei singoli Stati membri in materia di trattamento dei dati da parte della pubblica amministrazione;
- considera opportuno che la normativa proposta conceda un margine decisionale più ampio agli Stati membri e, se del caso, alle regioni, così da permettere loro di stabilire, in conformità alle norme di diritto interno, le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo al fine di garantire l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Relatrice	Ursula MÄNNLE (DE/PPE), membro del parlamento del Land Baviera
Testi di riferimento	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso - Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo COM(2012) 9 final Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati COM(2012) 10 final Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) COM(2012) 11 final

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Data l'onnipresenza dell'elaborazione dei dati nella moderna società dell'informazione, la normativa in materia di protezione dei dati riveste un'importanza centrale per lo sviluppo economico, la funzionalità e l'efficienza dell'azione statale e per i diritti di libertà personale dei cittadini europei. L'adeguamento della protezione dei dati alle mutate esigenze di un mondo ormai digitalizzato e, grazie ad Internet, sempre più interconnesso in tante sfere della vita, è diventato pertanto uno degli ambiti di riforma fondamentali non solo per l'Unione europea, ma anche per altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa o paesi extraeuropei come gli Stati Uniti d'America. La protezione dei dati personali solleva problemi in tutti i settori politici d'intervento. Si tratta di una questione trasversale, che riguarda i settori della sicurezza e della giustizia così come quelli dell'economia, delle comunicazioni, dell'istruzione, della salute, dell'amministrazione e della tutela dei consumatori. Anche per le regioni e città d'Europa, quindi, lo sviluppo della protezione dei dati europea è di fondamentale importanza per mantenere e potenziare ulteriormente la loro capacità di entrare nel futuro, in quest'epoca di mutamenti tecnologici radicali e di concorrenza globale.

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore le proposte di riforma del quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, in cui ravvisa un contributo dell'Unione europea al dibattito globale sul modo adeguato di tutelare la sfera privata nel mondo digitale;

2. sottolinea il ruolo decisivo degli enti locali e regionali nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'agenda digitale per l'Europa: tali enti sono il motore della crescita economica a livello locale e regionale, e creano, utilizzano e gestiscono numerosi prodotti e servizi informatici basati su banche dati contenenti informazioni del settore pubblico. Per questo, tali enti devono recare un contributo sostanziale ed effettivo alle normative destinate a incidere sulle loro competenze in materia di protezione dei dati. Il regolamento proposto comporterà

nuovi costi e adempimenti amministrativi aggiuntivi per i comuni e le regioni, costi e adempimenti che, secondo il Comitato, non sono assolutamente proporzionati ai benefici che ne deriveranno per i cittadini;

3. condivide le finalità generali del pacchetto di riforma, consistenti nel garantire l'armonizzazione a livello europeo della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. fa osservare che l'armonizzazione delle norme in materia di protezione dei dati, con l'obiettivo di addivenire a disposizioni generali vincolanti, farà sì che le procedure di trattamento dei dati di imprese, organismi pubblici e singoli cittadini siano soggette agli stessi requisiti malgrado la fondamentale diversità dei rispettivi livelli di rischio ed ambienti operativi. Secondo il Comitato il regolamento proposto avrà ripercussioni ingiustamente negative per gli organismi pubblici, oltre a contenere alcune ambiguità riguardo alle loro competenze nonché in relazione al diritto del lavoro. Inoltre, il regolamento stabilisce una serie di obblighi per gli organismi pubblici di livello locale e regionale (ad esempio di fornire una documentazione più ampia e di garantire la portabilità dei dati), a fronte dei quali non apporta miglioramenti significativi quanto ai diritti degli interessati. Il Comitato fa osservare che la scelta di proporre un atto normativo di notevole astrattezza come quello in esame nella forma del regolamento può portare a utilizzare indebitamente l'articolo 290 del TFUE - che dà alla Commissione la facoltà di emanare norme ulteriori - come base giuridica per disciplinare elementi essenziali, ed è quindi incompatibile con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Comitato chiede quindi che il trattamento di dati personali da parte degli organismi pubblici e nel campo del diritto del lavoro sia escluso dall'ambito di applicazione del regolamento proposto e continui ad essere disciplinato da una direttiva;

5. sottolinea la responsabilità cruciale che incombe alle autorità di controllo indipendenti per quanto riguarda la protezione dei dati personali; ma avverte che, per garantire un elevato livello di protezione dei dati in un mondo interconnesso e caratterizzato dalla quasi onnipresenza delle attività di trattamento dati, non saranno sufficienti i tentativi di rafforzare gli obblighi formali, ma saranno necessari anche incentivi supplementari che premino gli sforzi compiuti dai responsabili del trattamento per rafforzare la protezione dei dati trattati: per esempio si potrebbe semplificare l'onere della prova per i responsabili del trattamento che si sottopongono a norme severe di autoregolamentazione o a rigorosi codici di condotta oppure effettuano volontariamente valutazioni dell'impatto di tale protezione;

6. ritiene imperativo che le questioni fondamentali della protezione dei dati personali vengano risolte nel quadro della procedura legislativa ordinaria, l'unica in grado di garantire trasparenza e legittimità democratica attraverso la piena partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo nonché il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali e locali dell'UE;

7. riconosce la necessità di principio di adottare norme vincolanti per la protezione dei dati personali che formano oggetto di scambi transfrontalieri nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia;

8. mette in guardia contro il rischio che lo sforzo di accrescere la protezione dei dati personali si risolva in un'eccessiva restrizione dell'esercizio, da parte dei cittadini, del diritto a disporre liberamente, privando i cittadini stessi della facoltà di prestare il consenso al trattamento, in particolare da parte di organismi pubblici, sia nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati che in quello della direttiva sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali;

9. alla luce di queste considerazioni, reputa necessario che, nel prosieguo dell'iter legislativo, si affrontino le questioni in appresso sollevate.

Sussidiarietà e proporzionalità

10. è dell'avviso che, per quanto riguarda il settore privato, il tentativo di allineare completamente talune parti del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati, passando a una disciplina mediante regolamento, debba essere giustificato da validi motivi;

11. fa peraltro osservare che il pacchetto di misure proposto, che è costituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dalla direttiva per il settore giudiziario e di polizia e lascia in vigore numerose normative europee e nazionali sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni, incontra continue obiezioni di fondo nel corso del processo di consultazione per quanto riguarda la sua compatibilità coi principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le obiezioni formulate riguardano:

— la portata delle competenze legislative conferite all'Unione europea dall'articolo 16, paragrafo 2 del TFUE, che fissa dei limiti a una piena armonizzazione nel settore del trattamento dati da parte di organismi pubblici e, per quanto riguarda la proposta di direttiva per il settore giudiziario e di polizia, solleva interrogativi sulla sua estensione a questioni esclusivamente interne ai singoli Stati;

— l'astrattezza delle disposizioni del regolamento, paragonabile a quella delle norme di una direttiva senza però che siano richiesti atti di recepimento negli ordinamenti interni, col risultato che la certezza del diritto risulta insufficiente, nonché il potere della Commissione europea (ex articolo 86 del regolamento proposto) di adottare atti delegati su questioni non di dettaglio, che appare problematico;

— la mancanza di chiarezza in merito all'ambito di applicazione delle norme nazionali (capo IX del regolamento proposto) nelle fattispecie che riguardano più di uno Stato membro;

— l'assenza di coordinamento tra le norme del regolamento proposto e ampie parti delle direttive vigenti in materia di telecomunicazioni (come quella 2002/58/CE), che rivestono un'importanza fondamentale per l'utilizzo di Internet;

— l'incapacità di garantire un'effettiva tutela giuridica in caso di violazione dei diritti fondamentali, dal momento che non è prevista una procedura di ricorso diretto alla Corte di giustizia europea che consenta la tutela giurisdizionale dei diritti individuali;

— l'assenza di una soluzione soddisfacente del problema dei conflitti fra l'interesse alla protezione dei dati e altri interessi sanciti dai testi fondamentali, come la libertà d'espressione e il principio del pubblico accesso;

— la mancanza di una delimitazione chiara fra l'ambito d'applicazione della proposta di regolamento e quello della proposta di direttiva;

12. sottolinea che queste osservazioni rispecchiano le riserve di numerosi enti regionali e locali europei nei confronti delle norme proposte, che ad esempio rendono impossibile mantenere le specificità nazionali in materia di protezione dei dati nel settore dei servizi sociali, oppure appesantiscono il lavoro delle amministrazioni pubbliche obbligandole a soddisfare requisiti, come quello di assicurare il diritto alla portabilità, che sembrano necessari solo per il trattamento dati effettuato da soggetti privati, oppure ancora prevedono sanzioni amministrative assai onerose rispetto alle risorse finanziarie degli enti locali;

13. ritiene che la proposta di regolamento sulla protezione dei dati debba chiarire che le restrizioni previste dal suo articolo 83 in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e scientifiche non devono limitare le possibilità degli organismi pubblici di conservare documenti in virtù della normativa nazionale in materia di archivi e di accesso ai documenti dell'amministrazione pubblica;

14. ritiene pertanto necessario, nel prosieguo dell'iter legislativo, riflettere nuovamente e in modo più approfondito sulla forma giuridica da adottare per le misure del pacchetto in esame e sulla delimitazione da tracciare tra gli ambiti d'applicazione del regolamento e della direttiva proposti, per stabilire se siano percorribili soluzioni che risultino più conformi di quelle attuali ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; tra le eventuali opzioni alternative figura la possibilità che il trattamento dei

dati personali da parte degli enti pubblici e nei rapporti di lavoro continui ad essere disciplinato da una direttiva, in modo da escludere tale trattamento dal campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Coerenza a livello internazionale anziché principio del mercato locale

15. sostiene l'obiettivo di applicare gli standard europei in materia di protezione dei dati anche ai servizi forniti da operatori internazionali;

16. è dell'avviso che l'iniziativa presentata dal governo degli Stati Uniti d'America relativa a un quadro giuridico per la protezione della sfera privata nel settore mondiale delle tecnologie dell'informazione rappresenti l'occasione per canalizzare gli sforzi di riforma verso standard di tutela comuni in settori fondamentali del trasferimento internazionale di dati. Ciò al fine di applicare normative efficaci in materia di protezione dei dati, ma anche di evitare l'insorgere di condizioni di concorrenza difformi in modo più efficace del principio del mercato locale, la cui applicabilità pratica appare limitata.

Applicabilità futura dell'impianto della riforma

17. fa osservare che la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati si basa essenzialmente sui principi della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela dei dati, che vengono sviluppati solo in determinati casi, come il principio di "protezione dei dati fin dalla progettazione" (*privacy by design*), e per il resto vengono semmai modificati. Diversamente da quanto accadeva al momento in cui fu concepita la direttiva sulla protezione dei dati, nella società dell'informazione i rischi per il trattamento dei dati personali, sia da parte di privati che di organismi pubblici, non sono più caratterizzati da rapporti uno a uno: la digitalizzazione e la messa in rete creano piuttosto dei sistemi in cui diversi enti partecipano al trattamento dei dati: si pensi ad esempio al confronto dei dati o allo scambio di informazioni tra organismi pubblici;

18. sottolinea che i problemi di protezione dei dati personali che ne derivano possono difficilmente essere risolti in modo adeguato con strumenti giuridici concepiti per il tradizionale rapporto bipolare, come la figura del "responsabile del trattamento", l'istituto del "diritto all'oblio" o il principio del divieto per quanto riguarda il rapporto fra Stato e cittadino (articoli 6 e 9 del regolamento proposto). Talune modifiche rispetto alle norme della direttiva, poi, come ad esempio le nuove definizioni di "dati di carattere personale" o di "consenso", più che fugare le incertezze giuridiche già esistenti finiscono per accrescerle;

19. ritiene pertanto che, se la Commissione conferma la sua preferenza per un regolamento, questo dovrà precisare che un datore di lavoro può procedere al trattamento dei dati previo consenso del lavoratore, e che ciò vale altresì per gli organismi pubblici, sia nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati che in quello della direttiva sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter adottare, nel rispetto di tale regolamento, norme specifiche volte a disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro;

20. ritiene pertanto che, dato che in questa fase del processo legislativo non è più possibile migliorare in modo radicale la concezione delle norme proposte, occorra ripensare i meccanismi della loro attuazione, che finora si basano troppo su strumenti obbligatori, anch'essi pensati per i rapporti bipolari, come precetti e sanzioni. Secondo gli enti locali e regionali, che sono quelli più vicini ai diretti interessati dal trattamento dei dati, potrebbe essere particolarmente opportuno realizzare le seguenti misure:

- iniziative per sensibilizzare tutte le generazioni e tutti gli strati della popolazione alle questioni riguardanti la protezione dei dati;
- meccanismi di condivisione dei metodi consolidati e tecnologicamente avanzati per la tutela dei dati, come ad esempio i marchi di qualità;
- informazioni e spiegazioni standardizzate e facilmente comprensibili, strutturate secondo il "principio del semaforo";
- sistemi di certificazione regolamentati e vincolanti;
- oppure sistemi di autoregolamentazione degli operatori;

21. al riguardo sottolinea che la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati attribuisce a questi compiti, che essenzialmente spettano alle autorità di controllo, un'importanza secondaria, ad esempio nel quadro degli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, o delle norme di comportamento di cui all'articolo 38.

Mantenere i margini di autonomia della normativa nazionale

22. fa osservare che, al di là dei dubbi sulla compatibilità dell'impianto generale del regolamento coi principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche nelle disposizioni specifiche si riscontrano delle inadeguatezze, in particolare quanto ai limiti fissati alla normativa dei singoli Stati membri in materia di trattamento dei dati da parte della pubblica amministrazione;

23. ritiene pertanto che il trattamento dei dati personali da parte degli organismi pubblici e le questioni inerenti al diritto del lavoro dovrebbero continuare ad essere disciplinati da una direttiva;

24. reputa quindi che, se la Commissione dovesse mantenere la sua preferenza per un regolamento, applicabile anche agli organismi pubblici e ai rapporti di lavoro,

- la base di diritto nazionale su cui fondare il trattamento dati obbligatorio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento proposto non vada complicata ulteriormente invocando le limitazioni di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per estenderle oltre l'ambito di applicazione previsto;
- lo stesso valga per le norme che autorizzano la Commissione di definire più in dettaglio, mediante atti delegati, i limiti degli ambiti di regolamentazione lasciati agli Stati membri, come il trattamento dei dati riguardanti la salute o l'occupazione oppure per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica;

- la facoltà di prestare il consenso debba essere espressamente prevista in entrambi i suddetti campi, e che, per quanto concerne il trattamento effettuato da organismi pubblici, ciò debba valere anche nel quadro della direttiva sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali;
- la Commissione dovrebbe essere tenuta, per la totalità degli atti delegati (*ex* articolo 86 del regolamento proposto), a effettuare una valutazione d'impatto esaustiva e a consultare il Consiglio, i parlamenti degli Stati membri e gli ambienti interessati del pubblico, nonché i comitati, che, ai sensi del TFUE, partecipano al processo legislativo, e il comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà; del pari, per adottare gli atti di esecuzione occorrerebbe scegliere procedure che assicurino una partecipazione tempestiva e completa di tutti gli ambienti interessati;
- al di là delle competenze in materia di esenzione di cui all'articolo 21, il regolamento dovrebbe almeno lasciare un margine di manovra alle normative nazionali che, nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, assoggettino il trattamento dati per l'esercizio di funzioni pubbliche a disposizioni di tutela più articolate di quelle previste dalla versione attuale del regolamento proposto;
- occorra inoltre chiarire, nel definire il campo d'intervento del regolamento proposto, che le sue norme riguardano solo le attività rientranti "nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione" in cui l'UE è autorizzata ad emettere regole vincolanti, ma non i settori che rimangono di esclusiva competenza nazionale o in cui i Trattati escludono espressamente la possibilità di armonizzare disposizioni legislative e regolamentari, com'è il caso del settore dell'istruzione (articolo 165, paragrafo 4, del TFUE);
- l'articolo 82 del regolamento proposto dovrebbe precisare che, in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro, esiste la possibilità di adottare norme specifiche anche mediante contratti collettivi;
- nel regolamento proposto occorra garantire che il diritto di impartire istruzioni non venga limitato, ad esempio nell'ambito dell'assunzione o del licenziamento di un responsabile del trattamento dati;
- occorra assicurarsi che, per quanto attiene alle competenze sanzionatorie per le violazioni della sicurezza dei dati, venga operata una distinzione chiara tra i soggetti privati che perseguono uno scopo di lucro da un lato e gli altri soggetti, in particolare gli organismi pubblici, dall'altro, poiché nel caso di questi ultimi le sanzioni che colpiscono i profitti non sono appropriate e risultano invece più efficaci meccanismi di controllo politico.

Rafforzare la responsabilità democratica

25. è molto preoccupato che, con l'entrata in vigore del regolamento proposto, la concretizzazione e lo sviluppo dei requisiti riguardanti la protezione dei dati si traducano in procedure che, diversamente dalle normative degli Stati membri e

dell'Unione europea o dall'applicazione di esse da parte di amministrazioni nazionali controllate dal potere legislativo, non offrano garanzie di trasparenza o di sufficiente legittimità democratica;

26. motiva questa preoccupazione col fatto che il regolamento proposto impone, con norme decisamente astratte, obblighi vincolanti, nonché uniformi e corredati di sanzioni, in un settore di capitale importanza per l'attuazione di vari diritti fondamentali, settore contraddistinto già oggi da una congerie quasi ingestibile di casi applicativi diversi, che vanno dagli indirizzari privati alle anagrafi pubbliche fino agli archivi di dati delle reti sociali e dei motori di ricerca. In questo contesto, le lacune praticamente inevitabili in aspetti come la determinazione delle norme, la certezza del diritto e l'applicabilità devono essere compensate da un gran numero di autorizzazioni a emanare atti delegati che in molti casi riguardano elementi essenziali dell'impianto normativo, com'è il caso, ad esempio, dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento proposto. D'altra parte, le autorità di controllo indipendenti si vedono conferire competenze che eccedono di gran lunga i tradizionali compiti di esecuzione, e consentono loro di adottare disposizioni che, a conti fatti, risultano altrettanto generali e astratte degli orientamenti generali d'interpretazione del regolamento sulla protezione dei dati. Tali autorità, inoltre, sono assoggettate, nel quadro del cosiddetto meccanismo di coerenza, a indebiti poteri d'intervento da parte della Commissione, che mettono in forse l'indipendenza loro conferita dall'articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, del TFUE;

27. giudica quindi appropriato modificare radicalmente i meccanismi di partecipazione della Commissione nel quadro del meccanismo di coerenza, onde salvaguardare l'indipendenza delle autorità di controllo della protezione dei dati e in particolare le competenze loro conferite dagli articoli 60 e 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento proposto, nonché definire, ai fini degli stessi articoli, i "seri dubbi" alla cui sussistenza è condizionato l'intervento della Commissione;

28. considera opportuno che la normativa proposta conceda un margine decisionale più ampio agli Stati membri e, se del caso, alle regioni, così da permettere loro di stabilire, in conformità alle norme di diritto interno, le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo al fine di garantirne l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni;

29. ritiene inoltre che gli strumenti di gestione delle autorità di controllo indipendenti dovrebbero, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia europea, essere sviluppati maggiormente, ad esempio nel quadro di relazioni e altre procedure di consultazione regolare con gli organi legislativi, onde offrire periodicamente al Parlamento e al Consiglio, nonché al Comitato delle regioni nel quadro dei suoi diritti di partecipazione, una visione d'insieme quanto all'esecuzione della normativa europea in materia di protezione dei dati, e dar loro la possibilità di avviare iniziative volte al suo sviluppo. Inoltre, in attuazione del diritto fondamentale ad essere uditi, norme di procedura supplementari dovrebbero obbligare le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati a coinvolgere associazioni e altri rappresentanti dei soggetti interessati dalle decisioni fondamentali - come ad esempio quelle di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento - in un processo trasparente di concretizzazione e sviluppo della normativa sulla protezione dei dati, ad esempio mediante procedure di audizione o consultazione.

Limiti all'armonizzazione della protezione dei dati nel settore della polizia e della giustizia

30. nutre dubbi quanto al fatto che disciplinare anche il trattamento dati esclusivamente nazionale nel quadro della direttiva proposta in materia di polizia e giustizia sia compatibile con le competenze legislative dell'Unione europea nonché conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Al di fuori dei compiti di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, esistono importanti banche dati della polizia, e delle autorità di contrasto in genere, che trattano dati a livello esclusivamente nazionale e quindi non necessitano di una normativa europea in materia di protezione dei dati. Va peraltro considerato che le norme sulla protezione dei dati incidono direttamente sul diritto processuale penale e di polizia e obbligano indirettamente a un'armonizzazione anche di questi settori, nonostante l'Unione europea non disponga di competenze sufficienti in materia;

31. manifesta sorpresa per il fatto che dal campo di applicazione della direttiva proposta siano esclusi le istituzioni e gli altri organi dell'Unione, a cominciare da Eurojust ed Europol;

32. chiede, al di là di queste riserve di principio, che nel prosieguo dell'iter legislativo siano esaminate le seguenti questioni:

- in che misura obblighi estesi di rendicontazione e informazione possano rallentare le attività d'inchiesta e repressione svolte dai servizi di polizia;
- se le disposizioni dell'articolo 7, lettere b), c) e d), della direttiva proposta siano compatibili con il suo articolo 1, paragrafo 1, che definisce l'oggetto e le finalità della direttiva stessa;
- come evitare, da un lato, che modalità sperimentate di scambio di dati con paesi terzi vengano inopportunamente limitate o rese più difficoltose, e prevedere, dall'altro, adeguate garanzie per le deroghe relative ai trasferimenti internazionali in singoli casi (articolo 36 della direttiva proposta);
- quali autorizzazioni alla Commissione per l'adozione di atti delegati e di esecuzione possano essere circoscritte mediante norme più precise contenute già nell'atto normativo oppure dagli Stati membri attraverso un'apposita clausola di apertura;

33. si riserva di presentare un altro parere in materia, contenente in particolare delle proposte concrete di modifica, non appena saranno state chiaramente definite le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo in merito alle questioni sollevate nel prosieguo dell'iter legislativo.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 36 della direttiva proposta

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:</p> <p>a) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure</p> <p>b) il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure</p> <p>c) il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure</p> <p>d) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure</p> <p>e) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.</p>	<p>In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:</p> <p>a) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure</p> <p>b) il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure</p> <p>c) il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure</p> <p>d) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure</p> <p>e) il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.</p> <p><u>Il ricorso alle suddette deroghe deve essere debitamente documentato.</u></p>

Motivazione

L'espressione "sia necessario" è troppo vaga e lascia aperta la possibilità di utilizzare in maniera non restrittiva le deroghe, in contrasto con lo spirito dell'articolo in questione.

Emendamento 2

Articolo 86, paragrafo 6, del regolamento proposto

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p data-bbox="1018 533 1118 560"><i>Articolo 86</i></p> <p data-bbox="963 575 1177 602">Esercizio della delega</p> <p data-bbox="802 642 839 669">[...]</p> <p data-bbox="802 701 1339 851"><u>6. La Commissione consulta il Consiglio, i parlamenti degli Stati membri, i comitati obbligatoriamente coinvolti nel processo legislativo ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il comitato europeo per la protezione dei dati in merito a tutti gli atti delegati e di esecuzione.</u></p>

Motivazione

L'obbligo della Commissione europea di consultare il comitato europeo per la protezione dei dati in merito a tutti gli atti delegati e di esecuzione costituisce una garanzia essenziale.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente
del Comitato delle regioni
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO